

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Maggio 2022

NEWS

FISCO

RAVVEDIMENTO OPEROSO E CONDOTTE FRAUDOLENTE: CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In passato, il ravvedimento operoso permetteva al contribuente di regolarizzare spontaneamente solo **errori** e **omissioni**, escludendo dal campo di applicazione le violazioni di natura dolosa, in quanto intenzionali (Circ. AE 10 luglio 1998 n. 180/E).

Dopo la riforma intervenuta con il D. Lgs. 158/2015, l'estinzione del debito tributario mediante pagamento del quantum dovuto, a seconda del tipo di reato tributario commesso, può consentire l'**esclusione della punibilità** anche per i reati di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri **artifici** (art. 13 D. Lgs. 74/2000) o l'applicazione di una **circostanza attenuante** (art. 13-bis c. 1).

La suddetta estensione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.

Resta fermo che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente:

- 1) incontra i limiti propri di tale istituto, ossia il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale (es. deve essere effettuato prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali);
- 2) deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base. Es. se la violazione è stata già constatata a mezzo di **verbale di constatazione**, occorre, in caso di dichiarazione tecnicamente infedele, operare la riduzione a 1/5 del minimo, ma, nel contempo, il contribuente la dovrà applicare sulla sanzione base (90%) aumentata della metà (art. 1 c. 3 D. Lgs. 471/97);
- 3) non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull'efficacia e sugli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell'estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all'autorità giudiziaria, rimanendo l'obbligo per gli uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della *notitia criminis* (art. 331 c.p.p.).

Circ. AE 12 maggio 2022 n. 11/E

D.L. UCRAINA: APPROVATO IL MAXIEMENDAMENTO. PIU' TEMPO PER PAGARE GLI AVVISI BONARI

Con 178 voti favorevoli, 31 contrari ed un'astensione, Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il **maxiemendamento** sostitutivo del DDL di conversione del **Decreto Ucraina (DL 21/2022)** che passa ora all'esame della Camera. Tra le novità previste dall'emendamento sostitutivo, si segnala il **raddoppio del termine di versamento degli avvisi bonari** emessi a seguito del **controllo automatico** delle dichiarazioni fiscali (art. 2 c. 2 D. Lgs. 462/97). Il differimento, concesso per il solo periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022 e il **31 agosto 2022**, è volto ad assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive dell'attuale conflitto bellico.

Altra novità di rilievo è l'**estensione del bonus carburanti** per i **dipendenti** (art. 2 DL 21/2022) ai **professionisti**. In particolare, con le modifiche approvate è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (nel testo precedente alle sole aziende private) la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo (nel testo precedente solo gratuitamente) ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di € **200**. La norma stabilisce altresì che per l'anno in corso, l'importo del valore dei buoni in parola, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

A.S. 2564

PRIMA CASA UNDER 36: BENEFICI ANCHE SE IL PRELIMINARE E' STIPULATO DAL PADRE

Si può fruire del beneficio "**prima casa under 36**" anche quando il preliminare di acquisto dell'immobile e le fatture relative alla caparra e agli acconti sono, rispettivamente, stipulati e intestati a un soggetto diverso dall'infra 36enne, che ha promesso di acquistare l'immobile "**per sé o altra persona da nominare**" (cd. contratto per persona da nominare di cui artt. 1401 s. c.c.).

Nel caso, il descritto preliminare e le fatture in questione sono da attribuire al **padre** dell'under 36. Alla stipula dell'**atto definitivo** l'immobile verrà intestato al giovane che qui trasferirà la sua residenza, pagando il saldo all'impresa di costruzioni venditrice (sull'acquisto, infatti, grava l'IVA al 4% che verrà recuperata tramite credito d'imposta, come previsione del **Sostegni Bis** - art. 64 c. 7 DL 73/2021).

Per il Fisco, affinché il giovane possa fruire delle **agevolazioni** in commento sono necessari:

- una **dichiarazione di nomina** del figlio da parte del padre validamente fatta a norma degli artt. 1401, 1402, 1404 c.c.. In particolare, la nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso; la dichiarazione, inoltre, non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. In tal modo il figlio si sostituirà quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre "per sé o per persona da nominare", acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre);

- che dall'atto di **compravendita** dell'immobile, stipulato dal figlio in seguito alla sua nomina, risultino **specificamente enunciati** gli **acconti** già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%. Questo al fine di poter calcolare il credito d'imposta riconosciuto dall'agevolazione che, si ricorda, è *“di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto”*. Conseguentemente, deve risultare dall'atto di compravendita l'ammontare di IVA corrisposta in relazione all'acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente under trentasei.

Risp. AE 11 maggio 2022 n. 261

SETTORE TURISTICO: LA COMMISSIONE APPROVA GLI AIUTI DI STATO PER € 129 MILIONI

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da € 129 milioni a **sostegno del settore turistico** nel contesto della pandemia di coronavirus. Per beneficiare del regime, le imprese turistiche devono aver subito un **calo del fatturato** di almeno il 50% durante i mesi prestabiliti rispetto al periodo corrispondente del 2019. Il **credito d'imposta** coprirà fino al **60%** dei **canoni di locazione** (in riferimento a ciascuno dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**) relativi alle attività in questione.

Il regime prevede:

- aiuti di importo limitato sotto forma di credito d'imposta per canoni di locazione relativi ad attività turistiche dovuti per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2022;
- aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi non coperti.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel **quadro temporaneo**. In particolare, relativamente agli aiuti di importo limitato, il sostegno pubblico non supererà € 2,3 milioni per beneficiario. Per quanto riguarda il sostegno ai costi fissi non coperti, l'aiuto non supererà € 12 milioni per impresa. Il sostegno pubblico sarà inoltre concesso entro il 30 giugno 2022. In virtù dell'autorizzazione europea, i soggetti che abbiano maturato il diritto al **credito d'imposta** per i primi tre mesi del 2022 potranno ora cominciare a utilizzarlo in **compensazione** nel **Mod. F24**.

art. 5 DL 4/2022

MALFUNZIONAMENTO RT: CON REGISTRO DI EMERGENZA, TRASMISSIONE NON OBBLIGATORIA

In caso di **malfunzionamento** del **server RT** (intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua **componente** - si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT - o **l'intero apparato**, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE), la corretta tenuta del registro di emergenza rende **non obbligatoria** la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'A.F. o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture (art. 2 D. Lgs. 127/2015). Di

conseguenza, **non** trovano applicazione le **sanzioni** (come già specificato nella Risp. AE 14 febbraio 2022 n. 3).

Tale trasmissione può comunque avvenire su **base volontaria** avvalendosi della richiamata procedura di emergenza.

Risp. AE 6 maggio 2022 n. 247

BONUS MOBILI: PER IL MITE SI APPLICANO LE ETICHETTE ENERGETICHE PREVIGENTI

In tema di **bonus mobili**, secondo il Ministero della transizione ecologica (MITE), anche per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 (entrata in vigore del Reg. UE 2017/1369) e il 1° gennaio 2022 (entrata in vigore della Legge di bilancio 2022) si applicano le **etichette energetiche** del 2021.

Nel dettaglio, considerato che, dal 1° marzo 2021, la Commissione europea con il predetto Regolamento ha stabilito per alcuni **elettrodomestici** un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++), ad oggi non vi sono indicazioni in relazione a tale novità per gli acquisti effettuati nel 2021.

Si ricorda che, per l'**acquisto di mobili** e di **grandi elettrodomestici**, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è prevista una **detrazione** del 50% della spesa sostenuta, su un importo massimo, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, di (art. 16 c. 2 DL 63/2013):

- per il 2022, 10.000 €;
- per il 2023 e 2024, 5.000 €.

Per il 2021, invece, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 €.

Quanto ai grandi elettrodomestici, il bonus spetta per gli acquisti di prodotti che appartengono ad una **classe energetica** non inferiore alla:

- per i forni, classe A;
- per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, classe E;
- per i frigoriferi e congelatori, classe F.

Nella risposta in commento, il MITE ha chiarito che, a seguito di un'analisi tecnica con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Reg. UE 2017/1369 (es. lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non si può stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G.

Si ricorda, inoltre, che con la Legge di bilancio 2022, è stata definita la classe energetica minima E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e la classe energetica minima F per frigoriferi e congelatori.

Sulla base di quanto esposto, secondo il MITE, anche per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 1° gennaio 2022 si applicano le etichette energetiche del 2021 di cui all'art. 16 c. 2 DL 63/2013 (prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022).

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 ANCHE PER GLI ATT DA PRESENTARE ALL'AE

In tema di **Nuova Classificazione Ateco 2007** - aggiornamento del 2022 – i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di **variazione**.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività devono utilizzare i nuovi codici negli **atti** e nelle **dichiarazioni** da presentare all'Agenzia delle Entrate. Le modifiche, si ricorda, interessano 11 sezioni della classificazione su un totale di 21; sono stati, al contempo, introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

L'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati.

Qualora il contribuente presenti una **dichiarazione di variazione** dati l'AE ricorda che:

- se è **iscritto** nel **Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (**ComUnica**) messa a disposizione da Unioncamere;
- se **non** è **iscritto** al **Registro** delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei **modelli** pubblicati sul **sito** internet dell'AE (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

Ris. AE 4 maggio 2022 n. 20/E

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E SCONTO IN FATTURA

Le spese sostenute per il rilascio del **visto di conformità** concorrono al limite massimo di spesa previsto per la detrazione di ogni intervento agevolato e possono essere oggetto di **sconto in fattura** (art. 121 c. 1-ter DL 34/2020).

Se il professionista che appone il visto di conformità, e che pratica sulle relative spese lo sconto in fattura, richiede al cliente il pagamento di un onere finanziario per l'**attualizzazione** del credito acquisito, tale ulteriore corrispettivo rientra nei compensi connessi alla prestazione professionale, pertanto va assoggettato alla tassazione prevista per i **redditi di lavoro autonomo** (art. 54 TUIR), e concorre a formare la base imponibile ai fini IVA, scontando l'imposta con aliquota ordinaria.

Risp. AE 4 maggio 2022 n. 243

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PNRR2

È approvato in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il 1° maggio 2022, il **Decreto PNRR2 (DL 36/2022)**. Tra le novità più significative sul piano fiscale e per i professionisti, si segnalano:

- l'utilizzo obbligatorio della **fatturazione elettronica** a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) o in **regime forfettario** (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014) e per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 L. 398/91). Detti soggetti dovranno emettere la fattura elettronica mediante il sistema di interscambio, dall'obbligo restano esclusi fino a tutto il 2023 quelli con ricavi e compensi non superiori a € 25 mila (dal 2024 saranno tutti soggetti all'obbligo). Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le **sanzioni** di cui all'art. 6 c. 2 D. Lgs. 471/97 non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 18 c. 2 e 3);
- l'introduzione di **sanzioni** per chi non accetta i **pagamenti elettronici** a partire dal prossimo 30 giugno 2022 (anziché dal 1° gennaio 2023). La sanzione prevista è pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione (art. 18 c. 1). È, inoltre, previsto che i dati delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli strumenti di pagamento elettronici vengano trasmessi dagli **intermediari** che emettono carte e bancomat, sia nel caso di operazioni nei confronti dei consumatori finali che verso altri operatori economici (art. 18 c. 4);
- il coinvolgimento di **ENEA** per attuare il potenziamento del sistema di **monitoraggio** dell'efficientamento energetico attraverso le misure di **Ecobonus** e **Sismabonus** (art. 24);
- viene esteso il perimetro di applicazione del **credito d'imposta** per gli investimenti effettuati nelle **ZES**, in particolare anche all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti (art. 37 c. 2);
- la proroga dell'entrata in vigore del **Codice della crisi di impresa** e dell'insolvenza al **15 luglio 2022** (in luogo del 16 maggio) e l'abrogazione del rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del Titolo II del Codice in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 42).

DL 36/2022

TAX CREDIT RICERCA, INNOVAZIONE E DESIGN: PERIODI D'IMPOSTA NON STANDARD

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al **credito d'imposta ricerca, innovazione e design** introdotto dall'art. 1 c. 198 s. L. 160/2019.

Tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella standard di dodici mesi, i **parametri** rilevanti per il **meccanismo** di calcolo del credito d'imposta (importo minimo di investimenti, importo massimo del credito spettante e media storica di riferimento) dovranno essere **ragguagliati** alla **durata effettiva** del periodo agevolato. In sostanza, la presenza di periodi di imposta di durata diversa da quella standard di dodici mesi **non** deve generare **effetti distorsivi** - a vantaggio o a svantaggio - nel calcolo del beneficio attribuibile.

Con riferimento alla fattispecie esaminata, considerato che *"il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019"* ha durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 - 31 aprile 2020), la srl - che svolge attività di ricerca e sperimentazione nel campo dell'**intelligenza artificiale** - potrà

beneficiare dell'agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 avendo riguardo, tuttavia, ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 - dicembre 2020).

Risp. AE 29 aprile 2022 n. 236

BONUS LOCAZIONI E LIMITI ALLA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al **credito di imposta per canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo ed **affitto d'azienda**.

Secondo il Fisco, in tema di cd. **bonus locazioni**, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la **data** in cui l'**aiuto** è stato messo a disposizione del beneficiario tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la data di approvazione della compensazione, il credito d'imposta spettante alla società per i canoni di locazione e affitto d'azienda soggiace:

- al **limite** di € **800.000**, per impresa unica, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- al **limite** di € **1.800.000**, per impresa unica, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.

Risp. AE 29 aprile 2022 n. 237

art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020

EXPORT IN RUSSIA E MADE IN ITALY: LE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE UE

Il **quarto pacchetto di sanzioni** alla **Russia**, approvato con il Reg. UE 428/2022, ha introdotto uno specifico divieto di esportazione verso la Russia dei “prodotti di lusso”, una *black list* che comprende molti beni tipici del *Made in Italy*, quali vini, tartufi, abbigliamento e gioielli del valore superiore a € 300 per articolo. In tale **divieto di export** rientrano anche settori molto significativi per l'economia italiana, tra cui i **veicoli** per il **trasporto** terrestre, aereo e marittimo di persone dal valore unitario superiore a € 50.000 e le **moto** vendute all'export per più di € 5.000. La lista comprende, tuttavia, anche altri molti altri beni specificamente indicati nell'all. XVIII del Reg. UE 428/2022, come **occhiali, profumi e prodotti elettronici**.

Uno degli aspetti di maggiori difficoltà attuative è la **prevenzione** delle c.d. **triangolazioni**, ossia la cessione e il trasporto di beni a Paesi terzi, ma destinati a un utilizzo finale in Russia. I regolamenti UE vietano, infatti, ogni vendita verso Paesi non allineati alle restrizioni europee, con lo scopo di aggirare le sanzioni alla Russia. Anche tali condotte rientrano nel perimetro delle sanzioni, giacché i regolamenti europei hanno previsto che, ove i beni siano destinati a essere utilizzati in Russia o venduti a soggetti russi, la vendita rappresenterebbe, in ogni caso, una **violazione delle sanzioni**, punita dall'art. 20 D. Lgs. 221/2017 con la **detenzione** da due a sei anni.

Al riguardo, è stato chiarito che non rappresenta un comportamento punibile la cessione dei prodotti oggetto di divieto verso altre destinazioni, come Paesi extra UE come Turchia o Kazakistan, nel caso in cui le merci siano effettivamente destinate a essere utilizzate in tali territori.

Al fine di dimostrare l'effettiva **buona fede** della Società, evitando possibili contestazioni ex post di triangolazioni elusive delle misure restrittive, la Commissione UE consiglia, quindi, agli esportatori di inserire specifiche clausole contrattuali con i propri *partner* commerciali dei Paesi terzi, volte a confermare la destinazione finale dei prodotti al di fuori del territorio russo, con la totale assunzione di responsabilità dell'acquirente in caso di violazione della clausola. Allo stesso modo, la Commissione europea chiarisce che non sono soltanto le operazioni effettuate mediante trasporto verso la Russia a essere incluse nel campo di applicazione delle sanzioni disposte dall'UE. Anche la semplice vendita di prodotti oggetto di restrizione che si trovino già in Russia, effettuata nei confronti di soggetti russi, rappresenta, infatti, una violazione degli **embarghi** UE. La vendita di **prodotti di lusso**, già importati in Russia, dal valore superiore a € 300 rappresenta, quindi, in ogni caso un comportamento sanzionato dalle misure restrittive dell'Unione europea.

È stato, inoltre, ulteriormente specificato il significato del termine "articolo", sulla base del quale computare il valore di riferimento di € 300. Secondo la Commissione europea, in particolare, per "articolo" deve intendersi l'**unità supplementare** individuata nella casella 31 del DAU. In particolare, poiché la normativa doganale definisce i colli come la più piccola unità di imballaggio esterno, il numero di colli indicato nella dichiarazione di esportazione è quindi riferito ai singoli articoli imballati in modo tale da non poter essere divisi senza prima disfare l'imballaggio, oppure il numero di pezzi, ove non imballati.

Di conseguenza per il termine "articolo" necessita di intendersi qualsiasi **imballaggio** utilizzato per la **vendita al dettaglio**. Nel caso in cui si tratti di prodotti alcolici, per esempio, la confezione di tre birre è valutata come un unico articolo se venduta come un unico imballaggio, mentre la singola bottiglia di vino è classificabile come un singolo prodotto se acquistata separatamente.

La Commissione UE, nelle risposte fornite il 2 maggio, ha, inoltre, specificato che sono inclusi nei divieti alle esportazioni dei prodotti di lusso anche per quelli originari da **Paesi extra-UE non allineati** alle **sanzioni**, come ad esempio la **Serbia** o la **Turchia**, che transitino nel territorio UE, poiché la misura restrittiva è riferita anche al semplice transito dei prodotti.

La Commissione UE risponde, infine, a un interrogativo presentato da numerose imprese italiane, concernente il valore di riferimento applicabile agli accessori e ai pezzi di ricambio individuati al punto 17) dell'allegato XVII Reg. 428/2022. Il quesito presentato alla Commissione richiedeva, in particolare se a tali prodotti fosse necessario applicare il valore inerente i veicoli, ossia € 50.000, quello delle motociclette, pari a € 5.000, oppure quello di default di € 300. A tale domanda, la Commissione UE risponde affermando che gli **accessori** e le **parti di ricambio**, destinate ai veicoli e agli apparecchi individuati in tale allegato, sono soggette alle restrizioni, dovendo applicarsi il valore di € 300. Solo nel caso in cui i beni abbiano un prezzo inferiore saranno, pertanto, liberamente esportabili in Russia.

Reg. UE 428/2022

FONDO INVESTIMENTI INNOVATIVI PER IMPRESE AGRICOLE: DAL 23 MAGGIO 2022 LE DOMANDE

Pubblicato il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di presentazione delle domande del **fondo** per gli **investimenti innovativi per imprese agricole** e che mette a disposizione un plafond di € 5 milioni di euro. Gli incentivi saranno concessi nella forma di **contributo a fondo perduto** per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali ed immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale. La misura si rivolge alle imprese agricole attive nel settore

della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. L'art. 3 del decreto direttoriale del 2 maggio 2022 predispone che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

- essere di **micro, piccola e media dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel **Registro delle imprese** – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul **territorio nazionale**;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- **non** essere in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva e i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

La misura prevede la concessione di agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, che passa al 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B L. 232/2016.

Il **limite** massimo di contributo concesso per **soggetto beneficiario** è pari a **€ 20 mila**.

Tra le spese ammissibili alle agevolazioni, rientrano quelle sostenute per l'**acquisto e l'installazione di beni materiali strumentali**, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A L. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 decreto 30 luglio 2021; beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B L. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 decreto 30 luglio 2021. Per poter essere ammissibili le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione; essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente ed alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto od il macchinario preesistente, introducendo una **nuova funzionalità** nell'ambito del **ciclo produttivo** dell'impresa; essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena **tracciabilità del pagamento** e l'immediata **riconciliabilità** dello stesso alla relativa **fattura**.

Il Decreto precisa, inoltre, che l'**investimento** relativo all'acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli ed essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. È fondamentale ai fini del beneficio che l'investimento sia **mantenuto**, per almeno **3 anni** dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata.

Restano non ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati e sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria. L'IIVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile. Le imprese beneficiarie possono presentare **domanda** a mezzo **PEC**, inviando il modulo di domanda di concessione pubblicato con il Decreto direttoriale del 2 maggio 2022, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dal **23 maggio**

2022 ed entro il **23 giugno 2022**. Nella richiesta di erogazione l'impresa indica il conto corrente (codice IBAN), su cui, in caso di esito positivo della valutazione, verrà erogato il contributo. Le richieste di erogazione del contributo saranno valutate da **Invitalia**, secondo l'**ordine cronologico** di presentazione.

DICHIARAZIONI 2022: INDICAZIONI OPERATIVE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

In attesa del 23 maggio 2022, termine previsto per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle informazioni che compongono la c.d. **dichiarazione precompilata**, è opportuno che gli **Studi Professionali** procedano a richiedere ai propri **clienti** la **documentazione** e le **informazioni** necessarie per poter poi procedere a una corretta compilazione dei vari modelli dichiarativi 2022 per le persone fisiche (vedo allegato in calce alla news).

Principali scadenze 2022

La presentazione del **modello Redditi persone fisiche 2022** deve essere effettuata entro il **30 novembre 2022**. Per il **modello 730** le scadenze di invio previste sono: 15 giugno (730 consegnati entro il 31/05), 29 giugno (730 consegnati entro il 20/06), 23 luglio (730 consegnati entro il 15/07), 15 settembre e per ultimo il 30 settembre (730 consegnati entro il 31/08)

Salvo eventuali proroghe, i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l'anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022, devono essere eseguiti in alternativa:

- entro il 30 giugno 2022;
 - entro il 22 agosto 2022 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo
- È possibile optare per il versamento in rate mensili delle somme dovute, ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. Il **pagamento rateale** dovrà in ogni caso essere completato **entro** il mese di **novembre**.

In caso di presentazione del modello 730 il contribuente per il **periodo da luglio a novembre 2022** riceve la retribuzione con le somme trattenute o rimborsate a seguito del conguaglio 730, oltre alle trattenute delle prime rate per la dilazione del saldo a debito o degli eventuali acconti. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, verranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Dichiarazione precompilata

Come noto, ormai da qualche anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un rilevante “set” di informazioni volte ad alimentare la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730/22 o Redditi PF 2022): dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Operativamente per gli Studi Professionali la consultazione dei dati forniti dall'Agenzia consente la verifica della compilazione effettuata. Se da un lato di fatti, come noto, in caso di accettazione senza modifiche del modello precompilato il contribuente è poi esentato dall'obbligo di esibire la documentazione attestante gli **oneri detraibili e deducibili** con conseguente dispensa dai controlli documentali (ex art. 36-ter DPR 600/73). Per l'anno di imposta 2021 (dichiarazioni 2022) le informazioni verranno rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022.

Novità redditi 2022

Di seguito alcune delle novità del modello Redditi 2022 PF:

- introdotta la necessità di apposizione del visto di conformità per la fruizione della detrazione 110%;
- prevista la possibilità di non dichiarare nel quadro RB i canoni non percepiti nel 2021 per le locazioni di immobili abitativi, a prescindere dalla data di stipula del contratto;
- introdotta la detrazione per l'iscrizione a conservatori, scuole di musica, cori, bande, ecc.;
- aumentata ad € 550 la detrazione delle spese veterinarie detraibili e modificati i limiti delle spese universitarie detraibili;
- prevista nel quadro CR, la nuova gestione del credito derivante dal c.d. “bonus casa under 36” nonché l'istituzione di specifici codici collegati ai nuovi crediti previsti per il 2021.

In particolare, si pone in rilievo sulla necessità di organizzare un'attenta gestione/verifica di tutte le operazioni rientranti nei c.d. “Bonus casa” effettuate dai contribuenti nell'anno di imposta 2021.

Nel dettaglio si rammenta che nell'anno di imposta 2021 l'utilizzo dei c.d. “bonus casa” ha registrato un importante incremento, è opportuno quindi “indagare” presso i clienti per verificare che non debbano porre in essere particolari adempimenti.

Si precisa, innanzitutto, che nella generalità dei casi in presenza di “**bonus**” oggetto di **cessione o sconto in fattura** ex art. 121 DL 34/2020 **non** sono previsti **particolari adempimenti dichiarativi** a carico del **contribuente**.

Viceversa, nell'ipotesi di **fruizione del beneficio** mediante “**detrazione**” sarà necessaria la **corretta compilazione** dei **quadri RP (Redditi PF) o E (Mod. 730/22)**. Nella particolare ipotesi di Superbonus 110% da fruire in detrazione sarà necessaria l'apposizione del **visto di conformità** (barrando l'apposita casella inserita nel frontespizio).

N.B. il visto specifico per il Superbonus 110% è assorbito dal visto generico nell'ipotesi in cui si intenda apporre il visto generico alla dichiarazione.

Rimane esentato dall'obbligo solamente l'ipotesi di soggetto beneficiario che presenta personalmente la dichiarazione precompilata all'Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto di imposta che presta assistenza fiscale.

Allegato

DATI ANAGRAFICI e SITUAZIONE FAMILIARI A CARICO

Evidenziare eventuali variazioni dei dati anagrafici (residenza, domicilio ecc...):

Elenco familiari a carico:

C	c.f. _____	n. mesi _____	% _____
F1 - D	c.f. _____	n. mesi _____	% _____
F – A- D	c.f. _____	n. mesi _____	% _____
F – A- D	c.f. _____	n. mesi _____	% _____

DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PF/730/2022

I documenti (redditi e spese relativi all'anno 2021) a titolo esemplificativo sono:

- Dichiarazione redditi anno precedente
- CU 2022 redditi 2021
- Spese sanitarie
- Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture ristrutturazione/costruzione)
- Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze)

- Spese funebri
- Spese frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
- Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali
- Spese per addetti all'assistenza personale
- Spese per attività sportive dei ragazzi
- Spese per canoni locazioni studenti universitari fuori sede
- Spese veterinarie
- Spese Asili nido
- Versamenti ONLUS
- Contributi previdenziali assistenziali e contributi servizi domestici
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge_____)
- Spese per bonus vacanze
- Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità
- Previdenza complementare
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e superbonus
- Spese per la pace contributiva e le colonne per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
- Spese per l'arredo immobili (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione A o B
- Spese per interventi di risparmio energetico, bonus facciate e superbonus
- Contratto di locazione
- Altre spese _____
-

VERSAMENTI ACCONTI

1° acconto 2022:_____ Eventuale versamento a rate n° _____

2° acconto 2022 _____

DOCUMENTI OBBLIGATORI

Documento d'identità valido fronte/retro

Mandato Unico INPS/AE (precompilato e CU Matricole)

SCELTA 8 - 5 - 2 per mille

8 per 1000 _____; 5 per 1000 _____; 2 per 1000 _____

REGIME DEL RIENTRO DEI CERVELLI: SMART WORKING DALL'ESTERO

Smart working dall'estero e ricerca in Italia

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'accesso al regime del **rientro dei cervelli** è consentito anche ai lavoratori che, contestualmente allo svolgimento della ricerca e docenza all'estero prima del trasferimento in Italia, abbiano lavorato a distanza dall'estero – **lavoro da remoto** – per una società italiana, qualora siano rispettate le condizioni previste per l'applicazione del regime agevolato (art. 44 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010).

L'Agenzia ha altresì esplicitato che non è ostativo al regime il soggiorno in Italia, di durata inferiore a 183 giorni, per lo svolgimento di attività lavorativa presso una Fondazione di ricerca italiana

durante il periodo di maturazione dei **24 mesi continuativi** di ricerca all'estero richiesti per poter fruire del regime di favore.

Ultimo aspetto, già oggetto di conferma in altri documenti di prassi (Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E, Parte II § 1.2), riguarda l'ammissione al regime per i lavoratori che documentino lo svolgimento di attività di ricerca o docenza per 24 mesi continuativi, anche se non coincidenti con i due anni immediatamente precedenti il trasferimento in Italia.

L'Interpello, quindi, ammette al regime i lavoratori che, durante il periodo di ricerca all'estero, svolgono attività per entità italiane dall'estero attraverso **collegamento remoto**, nonché i lavoratori che, per un periodo inferiore a 183 giorni, svolgono attività lavorativa in Italia. L'aspetto, inoltre, non esplicitato nell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ma che si evince dalla lettura del caso, riguarda il fatto che sia il lavoro in **smart working** dall'estero per una società italiana, sia lo svolgimento della ricerca, si sovrappongono temporalmente con il periodo di maturazione dei 24 mesi di ricerca continuativa richiesti per poter fruire del regime.

In altri termini, se l'attività di lavoro per una società italiana o quella di ricerca effettuata in Italia per una fondazione avessero interrotto il periodo di maturazione dei 24 mesi continuativi di ricerca all'estero, azzerandone la maturazione, il contribuente sarebbe rimasto escluso dal regime.

Il percorso interpretativo seguito dall'Agenzia delle Entrate per arrivare alla soluzione si sviluppa partendo dalle condizioni previste dalla normativa per l'accesso al regime, riprendendo altresì le cause di decadenza, nonché quelle che determinano la mancata applicazione del beneficio limitatamente a un anno in caso di svolgimento dell'attività all'estero da parte del ricercatore trasferito in Italia. In particolare, l'Agenzia osserva che il lavoro prestato all'estero, per meno di 183 giorni, consente comunque la fruizione del regime e, per tale ragione, anche l'attività di ricerca svolta in Italia prima del trasferimento, per un **periodo inferiore a 183 giorni**, non rileva e non interrompe il periodo di maturazione della ricerca all'estero o, in generale, dei requisiti di accesso al regime del rientro dei cervelli.

Condizioni di accesso e decadenza dal regime

I ricercatori ed i docenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di un **regime di favore** della durata di 6 anni prorogabili, ovvero senza l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo del 90% dei compensi per attività di ricerca o di docenza effettuate in Italia in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, in presenza congiuntamente delle seguenti **condizioni**:

- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- non occasionale residenza all'estero;
- svolgimento di documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- acquisto della residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR) per svolgere attività di ricerca.

Il lavoratore decade dal regime nel caso trasferisca la residenza fiscale all'estero. La fruizione del regime agevolato richiede inoltre che il lavoratore presti **prevalentemente** attività lavorativa **in Italia**, requisito soddisfatto nel caso l'attività sia svolta nel territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno.

Leggendo a specchio - per il soggetto che deve accedere al regime - le due richiamate condizioni che interrompono definitivamente o temporaneamente la fruizione del regime, l'Agenzia conferma che l'attività svolta in smart working per società italiana dall'estero, produce **redditi non imponibili in Italia**, che quindi non impattano sui requisiti di accesso al regime.

In maniera analoga i redditi per **attività di ricerca** svolti in Italia presso la fondazione, per un periodo inferiore a 183 giorni, non comportano nell'anno di imposta la produzione di redditi in Italia, quindi, non incidono sulla maturazione dei requisiti per l'accesso al regime del rientro dei cervelli.

CREDITORE FALLIMENTARE CESSATO: RECUPERO IVA DI RIVALSA

La legittima **cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA** in pendenza di una **procedura concorsuale** del committente, rientra tra le ipotesi residuali ed eccezionali per cui sussistono condizioni oggettive, non imputabili ad una colpevole inerzia del contribuente, che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (es. l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione**, art. 26 DPR 633/72). Il creditore fallimentare può, pertanto, presentare all'Ufficio competente l'apposita **istanza di rimborso** (di cui all'art. 30-ter DPR 633/72) per recuperare l'IVA non incassata dal **committente fallito**, senza riaprire la propria partita IVA, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere l'IVA addebitata in rivalsa nella **liquidazione periodica** e annuale di riferimento.

Risp. AE 27 maggio 2022 n. 309

INCENTIVI ALLE IMPRESE: ALL'ESECUTIVO IL COMPITO DI RIDISEGNARE L'INTERO SISTEMA

Ridisegnare il **sistema** degli **incentivi** alle imprese. È quanto prevede il decreto legge, approvato dall'Esecutivo, che introduce una delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli aiuti alle imprese.

Il nuovo quadro degli incentivi, frutto della concentrazione e del coordinamento delle misure, ha l'obiettivo di **ridurre** e la **frammentazione** del sostegno pubblico, **velocizzare** la **compensazione** delle **risorse finanziarie** in ragione della relativa domanda, **evitare** la **duplicazione** e la sovrapposizione tra interventi indirizzati allo stesso target di riferimento.

Tre le **soluzioni attuative** per raggiungere gli obiettivi:

- il migliore governo della **politica industriale**;
- il **coordinamento** e la **razionalizzazione** degli **aiuti** rispetto alle finalità incentivanti;
- la massima **semplificazione**, uniformità e conoscibilità del sistema degli incentivi.

Particolare rilievo è attribuito all'uso delle **tecnologie più innovative** ed all'**interoperabilità** dei **dati**, che rappresentano il presupposto dell'ottimizzazione del quadro complessivo. È previsto anche il potenziamento e un maggior coordinamento sinergico di strumenti esistenti, tra i quali il **Registro nazionale degli aiuti di Stato** e la piattaforma telematica "**Incentivi.gov.it**".

I decreti delegati istituiranno una **Cabina di regia** al fine di garantire l'integrale e coerente attuazione della nuova disciplina, di individuare eventuali ulteriori fabbisogni di intervento, compreso il coordinamento dinamico tra strumenti di incentivazione nazionali e regionali, nonché di verifica delle peculiari esigenze delle misure destinate al **Mezzogiorno** rispetto all'impianto incentivante nazionale.

SUPERBONUS ED EDIFICI CON QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI

L'Agenzia, con due nuove risposte, è tornata sul tema del **Superbonus**. L'agevolazione si applica agli **edifici** composti **da 2 a 4 unità immobiliari** posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, ma in questo caso si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in "**condominio**". In particolare, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; nel caso di specie, la **prevalenza della porzione residenziale** dello stabile, rispetto a quella adibita ad uso ufficio, consente all'istante di accedere all'agevolazione (Risp. AE 26 maggio 2022 n. 306).

Con altro documento di prassi, l'Agenzia ha chiarito che l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di **accesso autonomo** fruisce del Superbonus autonomamente, a prescindere dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, ad esempio, il tetto) (Risp. AE 26 maggio 2022 n. 307).

SUPERBONUS ANCHE PER IL MURO DI CONTENIMENTO

L'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in tema di **Superbonus** e di interventi di **consolidamento antisismico ed efficientamento energetico**.

Con un primo documento, l'Agenzia chiarisce i dubbi sorti in merito ad un **muro di contenimento dell'edificio condominiale** (Risp. AE 25 maggio 2022 n. 297). Sono infatti agevolabili, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell'azione sismica, anche gli **interventi** finalizzati a **ridurre il rischio sismico** derivante da condizioni di instabilità di un'**area** più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque **limitrofa**, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale della costruzione medesima. In tal senso, è però necessario stabilire l'eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale. La risposta al quesito posto dall'Istante se l'intervento di realizzazione *ex novo* del muro di contenimento dell'edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica **valutazioni di natura tecnica** che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate.

Il Fisco ha poi esaminato il caso di interventi effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi, ritenendo che l'istante potrà beneficiare del Superbonus per l'installazione dell'**ascensore** in uno dei due edifici a condizione che essa avvenga nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti" ed **entro il 31 dicembre 2025**, periodo di vigenza dell'agevolazione (Risp. AE 25 maggio 2022 n. 298).

art. 119 DL 34/2020

ISA: SPECIFICHE SULL'APPLICAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare con l'obiettivo di rendere disponibile, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una **rassegna sistematica** di tutti gli **elementi** relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) o contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli ISA (*"Il tuo Isa 2022"*). La finalità è principalmente quella di agevolare una sempre più diffusa **conoscenza** dello **strumento** e favorirne un'applicazione consapevole.

Gli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2021 sono caratterizzati da una **sostanziale continuità** con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 per il periodo d'imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno. Non sono, pertanto, presenti nel documento indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.

La Circolare, che appare concisa, approfondisce alcune tematiche rilevanti, e cioè:

- gli interventi straordinari del 2021;
- la modulistica;
- gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle Entrate;
- il software applicativo "Il tuo ISA 2022";
- il regime premiale ISA.

Circ. AE 25 maggio 2022 n. 18/E

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IN CASO DI SEQUESTRO DEL PATRIMONIO EREDITARIO

L'obbligo della **presentazione** della **dichiarazione** di **successione** incombe sui soggetti **chiamati all'eredità**, almeno fino al momento della loro rinuncia (art. 28 c. 5 TUS). Al di fuori delle ipotesi di **rinuncia** o di **nomina** di un **curatore** dell'eredità, l'esistenza dei soggetti chiamati all'eredità, comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.

Il principio si applica anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stato disposto un **sequestro giudiziario** del patrimonio ereditario e sia stato nominato il relativo **custode**. Pure in tale ipotesi, che non può essere ritenuta analoga a quella dell'istituto della "eredità giacente", i soggetti obbligati ad assolvere all'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sono i chiamati all'eredità (e non il custode giudiziario). La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di **apertura** della **successione**.

Circa gli obblighi di **pagamento** da parte degli eredi, qualora all'esito del giudizio in corso risultino eredi soggetti diversi da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione, in veste di chiamati all'eredità, e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il **rimborso**, dell'**imposta illegittimamente pagata**, unitamente agli **interessi**, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati (art. 42 c. 1 lett. e) TUS).

Risp. AE 25 maggio 2022 n. 296

DIGITALIZZAZIONE: VOUCHER ANCHE PER I PROFESSIONISTI

Anche i professionisti potranno richiedere il **voucher connettività** per i servizi a banda ultralarga. È, infatti, entrato in vigore il DM 27 aprile 2022, che amplia la **platea dei beneficiari** della misura destinata a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata.

L'**incentivo**, da un **minimo** di € 300 ad un **massimo** di € 2.500 per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

DECRETO UCRAINA BIS E SPORTIVI PROFESSIONISTI IMPATRIATI

Dal 2022, l'ambito applicativo del regime fiscale agevolato per gli **sportivi professionisti impatriati**, secondo cui i redditi da questi prodotti concorrono alla formazione del **reddito complessivo** limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che si versi un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato al **potenziamento dei settori giovanili** (art. 16 c. 5-quater e 5-quinquies D. Lgs 147/2015), è ristretto a due ipotesi:

- 1) i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal **CONI** (Comitato olimpico nazionale italiano) nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole **leghe** professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, il contribuente ha almeno 20 anni di età ed il suo reddito complessivo è superiore ad € 1 milione;
- 2) i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la **qualificazione professionistica** dopo il 1990, il contribuente ha almeno 20 anni di età ed il suo reddito complessivo è superiore a € 500.000.

Le nuove regole non interessano i contratti già in essere.

È confermato che l'esercizio dell'**opzione** per il regime agevolato comporta il versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Come già previsto in precedenza, a tali rapporti di lavoro sportivo non si applicano né la maggiorazione prevista quando il beneficiario ha almeno 3 figli minorenni o a carico (c. 3-bis quarto periodo), né quella riconosciuta in caso di trasferimento in una regione del **Mezzogiorno** (c. 5-bis).

Art. 12-quater DL 21/2022 conv. in L. 51/2022

DECRETO AIUTI: A CHI SPETTA IL BONUS TRASPORTI

Alle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ad € 35.000 è riconosciuto un **buono** da utilizzare per l'**acquisto di abbonamenti** per i **servizi di trasporto**:

- pubblico locale;

- pubblico regionale e interregionale;
- ferroviario nazionale.

Il buono è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, è valido fino al 31 dicembre 2022 ed è pari al 100% della spesa da sostenere (nel limite di € 60).

Inoltre, il buono:

- non è cedibile;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per la spesa non coperta dal bonus, è possibile fruire dell'ordinaria detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250 (art. 15 c. 1 lett. i-decies DPR 917/86).

Con DM saranno definite le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.

art. 35 DL 50/2022

IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE E' ALTERNATIVO AGLI ALTRI BONUS

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla **nuova detrazione del 75%** per la realizzazione di **interventi** direttamente finalizzati al **superamento** e all'eliminazione di **barriere architettoniche** in edifici già esistenti (introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 all'art. 119-ter DL 34/2020). La detrazione è riconosciuta in relazione alle spese documentate sostenute nell'anno 2022.

Agevolati anche gli interventi iniziati prima del 2022 (Risp. AE 23 maggio 2022 n. 291)

Ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento per le persone fisiche, al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo **pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Nel caso di specie, la detrazione potrà essere fruita per le spese sostenute nel 2022, nonostante i lavori di installazione dell'ascensore siano iniziati nel 2021. Per le spese sostenute nel 2021, si potrà fruire della detrazione ex art. 16-bis c. 1 lett. e) TUIR pari al 50% delle spese medesime.

Alternativa rispetto al Superbonus: la stessa spesa può fruire di una sola detrazione (Risp. AE 23 maggio 2022 n. 292)

La nuova **agevolazione** è da ritenersi **aggiuntiva**:

- alla **detrazione** al **50%** prevista per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis c. 1 lett. e) TUIR;
- al **Superbonus** (art. 119 c. 2 DL 34/2020) e, a differenza di quanto previsto per tale detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti".

Data la sovrapposibilità degli incentivi, è consentito avvalersi, per le **medesime spese**, di **una sola** delle predette **detrazioni**, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Nel caso di specie, nel 2021 è stata avviata la realizzazione di un ascensore in una villetta beneficiando del Superbonus in quanto intervento trainato eseguito congiuntamente ad altri interventi trainanti di efficienza energetica. Nel 2022, in considerazione della nuova detrazione, verranno eseguiti ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con riferimento alle **spese** sostenute nel **2022**, riguardanti l'intervento già avviato nel 2021, si potrà, **alternativamente**:

- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa € 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
- fruire della nuova detrazione del 75% delle spese sostenute, nel limite di € 50.000.

Anche con riferimento alle spese 2022 sostenute per gli ulteriori interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, si potrà fruire alternativamente:

- della detrazione al 75% nel limite di spesa di € 50.000 a nulla rilevando che tali interventi - in quanto effettuati congiuntamente a interventi "trainanti" di efficienza energetica - possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus. Resta fermo che nel limite di spesa di € 50.000 vanno computate anche le spese sostenute nel 2022 di completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche iniziati nel 2021 qualora anche per tali spese si volesse fruire della detrazione del 75%;
- del Superbonus, nel limite di spesa previsto di € 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione dell'ascensore. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica.

Ogni intervento agevolato gode di un autonomo limite di spesa (Risp. AE 23 maggio 2022 n. 293)

Qualora sul medesimo edificio siano effettuati **più interventi agevolabili**, è possibile fruire della corrispondente detrazione nei **limiti di spesa** specificatamente prevista per ciascuno di essi. Anche nel caso di specie vengono effettuati, al contempo, lavori che godono della detrazione al 50% ed un intervento di rimozione delle barriere architettoniche che fruisce del 75%. Tale secondo intervento – per le spese sostenute nel 2022 - potrà godere di un limite di spesa autonomo rispetto a quanto previsto per gli altri interventi, pari a € 40.000 per ogni unità immobiliare (trattandosi di un edificio composto da cinque unità immobiliari, il limite di spesa è pari ad € 200.000 (5 x 40.000).

DATI AL SISTEMA TS: SANZIONATO OGNI DOCUMENTO DI SPESA ERRATO OD OMESSO

La **sanzione** di € **100** prevista in caso di **violazione** degli **obblighi di comunicazione** al **Sistema tessera sanitaria** (art. 3 c. 5-bis D. Lgs. 175/2014) si applica per ogni **singolo documento di spesa** errato, omissso o tardivamente inviato al STS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file) od il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono e senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 12 D. Lgs. 472/97.

La sanzione così applicata resta definibile mediante l'istituto del **ravvedimento** (art. 13 D. Lgs. 472/97).

Al riguardo:

- occorre utilizzare il **codice tributo 8912** “Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IIVA”;
- qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di **riduzione** è data dalla sanzione ordinaria ridotta **a un terzo** con un massimo di € 20.000.

Ris. AE 23 maggio 2022 n. 22/E

BONUS MONOPATTINI RICONOSCIUTO AL 100%

Il **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche** che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l'acquisto di **monopattini elettrici**, **biciclette** elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, **servizi di mobilità elettrica** in condivisione o sostenibile, nella misura massima di **€ 750**, verrà riconosciuto al **100%**.

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti tramite istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è, infatti, inferiore alle risorse stanziare per il bonus e pari ad € 5 milioni. Conseguentemente, la percentuale del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo risultante dall'ultima istanza valida presentata.

Prov. AE 23 maggio 2022 n. 176217

FAMILIARI E PERSONE DELEGATE: ECCO COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate consente l'accesso al cassetto fiscale ed ai dati ipotecari e catastali anche a persone di fiducia delegate: la novità, contenuta in un provvedimento, intende agevolare i **contribuenti** che hanno **difficoltà** ad accedere alle informazioni ed ai servizi fiscali online tramite SPID, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (ad esempio, i **tutori** e i **curatori speciali**, gli **amministratori di sostegno** e i **genitori** di figli **minorenni**, ma anche tutti coloro che non vogliono o non possono accedere di persona).

Ogni **contribuente** potrà designare **un solo rappresentante** ed ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La **procura non** potrà essere conferita a **titolo professionale**. La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell'area riservata oppure inviando la documentazione tramite PEC ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Le **abilitazioni** avranno **validità** fino al **31 dicembre** dell'anno in cui sono state rilasciate.

L'**accesso** all'**area riservata** avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l'autenticazione mediante **SPID, CIE o CNS**, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest'ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell'area riservata del sito AE, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli

F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità ed irregolarità ed altre comunicazioni.

Prov. AE 19 maggio 2022 n. 173217

TAX CREDIT E-COMMERCE PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE: QUANDO VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE

In merito al **credito d'imposta** reti di **imprese agricole ed agroalimentari**, per gli **investimenti** realizzati nel **2021**, la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal **20 settembre 2022** al **20 ottobre 2022**. Le spese interessate sono quelle volte alla realizzazione o all'ampliamento di **infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del **commercio elettronico** (cd. e-commerce) (art. 1 c. 131 L. 178/2020).

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con **modalità telematiche**, direttamente dal **contribuente** oppure avvalendosi di un soggetto **incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, **entro 5 giorni**, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Prov. AE 20 maggio 2022 n. 174713

WELFARE AZIENDALE: IL COUPON AI DIPENDENTI NON E' DETRAIBILE AI FINI IVA

Il **coupon** riconosciuto ai **dipendenti** per la fruizione di un'**app informatica** che ha l'obiettivo di reperire personale disponibile (in possesso di specifiche caratteristiche quali luogo, lingue parlate e specializzazioni) al fine di accedere ad una **prestazione sanitaria**, **non concorre** alla formazione del reddito ai fini **IRPEF** (art. 51 c. 2 lett. f) e c. 3-bis TUIR).

Dal lato della **Società** che eroga il coupon, le relative **spese** sono **integralmente deducibili** dal reddito della stessa (art. 95 TUIR). Sotto il profilo **IVA**, il coupon è qualificabile come **voucher multiuso** ed è **esclusa** la **detraibilità** dell'imposta assolta per la fornitura del servizio.

A sostegno dell'esclusione della detraibilità, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'orientamento espresso dai **giudici comunitari** secondo cui, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del **nesso** diretto ed immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte ed una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA (C. Giust. UE 14 settembre 2017 C-132/16).

In assenza di tale nesso diretto, occorre riscontrare se i costi dei servizi sostenuti dalla Società (su cui è stata assolta a monte l'IVA) confluiscono tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi), rese dall'Istante nello svolgimento dell'attività economica esercitata.

Nel caso di specie, seguendo l'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, si è esclusa l'esistenza del nesso, atteso che la messa a disposizione gratuita dell'applicazione, unitamente ad un coupon per un anno di servizio, costituisce un'**operazione esclusa** dal campo di applicazione dell'IVA (art. 3 c. 3 DPR 633/72). Inoltre, per l'AE, i costi dei servizi di **welfare aziendale** sostenuti dalla Società non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali, nell'accezione elaborata dalla Corte di Giustizia, dal momento che detti servizi non sono caratterizzati da un nesso diretto ed immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dalla Società, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.

Risp. AE 18 maggio 2021 n. 273

BONUS EDILIZI: E' POSSIBILE CEDERE L'INTERA RATA ANNUALE

In tema di **Superbonus** e **bonus edilizi**, il **divieto di cessione parziale** - che opera per i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 - si intende riferito all'importo delle **singole rate annuali** in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione (si ricorda, infatti, che a ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate).

Conseguentemente, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite Mod. F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Il chiarimento, già anticipato dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è stato confermato da una nuova **FAQ** pubblicata sul sito dell'AE. I crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'AE a partire dal 1° maggio 2022 saranno caricati sulla **Piattaforma**, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (nel caso delle cessioni del mese corrente, 10 giugno 2022).

FAQ AE 19 maggio 2022

STOCK OPTION AI FORFETTARI: IMPOSIZIONE IRPEF ED IVA

Chiamata a pronunciarsi tramite interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle **stock option** attribuite ad un **imprenditore** individuale che applica il **regime forfettario** e della successiva cessione dei titoli da parte di quest'ultimo. Il caso riguarda un consulente in regime forfettario che ha sottoscritto un contratto continuativo di consulenza con una Società estera, in cui è prevista (anche) una remunerazione in natura mediante apposito «**Stock Option Plan**». Essendo maturata parte delle opzioni di cui al piano in questione, il consulente intenderebbe procedere (in tutto o in parte) al relativo esercizio - per il quale è previsto il pagamento di un corrispettivo, a titolo di «strike price» - cui seguirebbe la contestuale vendita (in tutto o in parte) delle azioni medesime a terzi, al prezzo di mercato.

In relazione al trattamento ai fini **IRPEF**, per il Fisco, l'**assegnazione** delle **azioni** costituisce un **corrispettivo "in natura"** per l'attività di consulenza resa alla società cliente, classificabile tra i **ricavi** di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) TUIR. Il **valore normale** delle azioni assegnate a seguito

dell'esercizio dell'opzione concorrerà alla formazione del reddito del consulente nell'esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato dal medesimo a titolo di **strike price**. All'ammontare di tale valore normale, del quale si dovrà tenere conto ai fini del rispetto della **soglia di € 65mila** prevista per la permanenza nel regime forfettario, sarà applicato il **coefficiente di redditività** ordinariamente previsto per l'attività esercitata dal contribuente, con applicazione dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento ai profili **IVA**, sebbene le prestazioni di servizi fornite dal consulente non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, in quanto prestate nei confronti di un soggetto non residente, resta, tuttavia, l'obbligo per il consulente di emettere **fattura** per la prestazione eseguita al **committente extra UE** con l'annotazione "operazione non soggetta ad IVA", in forma analogica o elettronica oppure, a sua scelta, una fattura elettronica tramite Sdi (In tale ultimo caso non sarà necessaria la trasmissione dell'esterometro).

La successiva **cessione dei titoli** da parte del consulente, nel presupposto che la stessa sia **estranea** all'attività d'impresa svolta dal medesimo - **non determina** la produzione di **ricavi** rilevanti ai fini dell'attività svolta in regime forfettario (art. 1 c. 64 L. 190/2014), dando invece luogo ad una **plusvalenza** tassabile (art. 67 TUIR). Tale plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione ed il costo di acquisto (determinato dalla somma tra lo strike price versato per l'opzione e il valore normale delle azioni che hanno concorso a formare il reddito dell'istante), può essere qualificata quale **reddito diverso** da assoggettare all'imposta **sostitutiva** del **26%**. La cessione in parola non è neppure rilevante ai fini IVA.

Risp. AE 18 maggio 2022 n. 271

BONUS IDRICO: DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Entro il **30 giugno 2022** dovranno essere inoltrate le **domande** di **rimborso** delle **spese** sostenute nel corso dell'anno **2021** per gli **interventi** di efficientamento dei consumi idrici, il cd. "**bonus idrico**". Nel dettaglio, il bonus è riconosciuto in caso di **sostituzione** su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti oppure su singole unità immobiliari di:

- **sanitari** in **ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- **rubinetteria**, i **soffioni** e le **colonne doccia** con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato.

Il rimborso, fino ad **€ 1.000** per ciascun beneficiario, potrà essere richiesto collegandosi all'indirizzo <https://www.bonusidricomite.it>, cui si accede tramite SPID o tramite Carta d'Identità Elettronica. I vari contributi vengono riconosciuti secondo l'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse (lo stanziamento previsto per il 2021 è pari ad € 20 milioni).

DM 27 settembre 2021

GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ACQUISTO CASA: AGGIORNAMENTI

La Guida AE per l'acquisto della casa è stata aggiornata con le agevolazioni previste per gli **under 36** con **ISEE** non superiore ad € 40.000 che stipulano un atto di acquisto della **prima casa** tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (art. 64 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).

Nella parte relativa ai quesiti si chiarisce che:

- 1) quando due persone acquistano un immobile ad uso abitativo, ma solo una ha i requisiti per richiedere le agevolazioni prima casa under 36, la persona avente diritto potrà beneficiare delle agevolazioni per la quota di sua spettanza. La persona over 36, se ha diritto solo all'agevolazione prima casa, beneficerà degli effetti della relativa disciplina, diversamente sulla sua quota pagherà le imposte in misura ordinaria;
- 2) l'acquirente non deve avere ancora compiuto i 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto di acquisto. Per esempio, un soggetto che compie 36 anni a marzo 2022, deve stipulare l'atto di acquisto entro il 31 dicembre 2021;
- 3) il credito d'imposta prima casa under 36 può essere fatto valere in sede di presentazione della prima **dichiarazione dei redditi** successiva all'acquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso. Chi utilizza il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 per la prima casa acquistata nel 2022 deve indicare il credito nella colonna 2 rigo G8 del 730/2022 o nella colonna 2 rigo CR13 del modello Redditi PF (fascicolo 1) valorizzando gli altri campi del rigo in coerenza a tale indicazione.

Si ricorda che la Guida, pubblicata sul sito AE nella sezione “l'Agenzia informa”, è rivolta agli **acquirenti persone fisiche** (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle **compravendite** tra privati sia a quelle tra imprese e privati, fornendo un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter sfruttare tutti i benefici previsti dalla legge.

Guida AE maggio 2022

DECRETO AIUTI: IL QUADRO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il DL 50/2022, denominato **Decreto Aiuti**, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. Si tratta di un documento di 54 pagine cui al titolo II vengono disposte le **misure a sostegno della liquidità delle imprese**. Nello specifico, sono 6 gli articoli destinati a supportare finanziariamente le imprese. In questo primo articolo vengono analizzati i primi 2 articoli del titolo II che introducono le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate e liquidità alle PMI. L'art. 15 introduce in primis la **Garanzia Sace in Temporary Framework** per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partners internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali

misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa. SACE (Società per azioni controllata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) potrà concedere fino al **31 dicembre 2022, garanzie**, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti** sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

Le **imprese** che intendono accedere alla garanzia devono dimostrare di **subire** dalla **crisi** in atto, dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività imprenditoriale o documentare la **cancellazione di contratti** per l'approvvigionamento di materie prime con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica di Bielorussia, oppure che l'**attività** d'impresa sia **limitata** od **interrotta** quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili. La garanzia rilasciata da SACE copre il **capitale**, gli **interessi** e gli **oneri** accessori fino all'importo massimo garantito ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

L'accesso alla garanzia è ammesso alle imprese che alla data del 31 gennaio 2022 **non** si trovavano in **situazione di difficoltà** ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. L'articolo prevede, tuttavia, che le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale, sono escluse dalla garanzia. Sono inoltre escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea e le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società residente in un Paese od in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2022, per **finanziamenti di durata non superiore a sei anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi. L'ammontare del prestito assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore tra le seguenti **condizioni**:

- il 15% del **fatturato** annuo totale medio degli ultimi tre bilanci. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi conclusi;
- il 50% dei **costi sostenuti** per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La **durata** dei **finanziamenti** può essere **estesa** fino ad **8 anni**.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il **valore** della **garanzia** varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di **fatturato**:

- per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di €, la garanzia copre il 90% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di € o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l'80% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di €, la garanzia copre il 70% del finanziamento.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per i finanziamenti fino ad 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della decisione della Commissione europea.

L'art. 16, invece, introduce le nuove **misure temporanee di sostegno alla liquidità** delle piccole e medie imprese. Nello specifico, viene previsto il potenziamento dell'intervento del **Fondo di garanzia PMI**. I finanziamenti sono concessi a partire dal 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 e sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con una garanzia del Fondo PMI fino al 90%. La garanzia viene concessa entro il limite di 5 milioni di €, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi. Solo nel caso in cui l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, viene preso come riferimento il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi ed il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. Viene concessa la garanzia a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 **settori** indicati nell'allegato I del Temporary Framework **crisi Ucraina-Russia**.

DECRETO AIUTI: CONTRO IL CARO PREZZI ARRIVA IL BONUS DA 200 EURO

È in vigore il “**Decreto Aiuti**”: tra le misure il **bonus** da € **200** destinato a diverse categorie di lavoratori, pensionati o percettori di misure di sostegno al reddito.

Lavoratori dipendenti

A **condizione** che abbiano fruito dell'esonero dello 0,80% (art. 1 c. 121 L. 234/2021) sui contributi a loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d'ufficio dall'INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno “**in via automatica**” il bonus con le retribuzioni erogate **nel mese di luglio 2022**.

Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di **più rapporti di lavoro**; i datori di lavoro che anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo le istruzioni che saranno fornite dall'INPS; l'indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

I lavoratori **domestici**, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall'INPS.

Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022

A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 35.000 per l'anno 2021, il bonus sarà erogato **d'ufficio** dall'INPS o dall'ente previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale “principale”; gli enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo restando che il requisito reddituale sarà soggetto a successiva **verifica** e gli eventuali indebiti saranno notificati agli interessati entro un anno dalla verifica stessa.

Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola

Il bonus sarà erogato direttamente dall'INPS.

Collaboratori coordinati e continuativi

A **condizione** che il **contratto** di collaborazione sia **attivo** alla data del **18 maggio 2022**, i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio, il bonus sarà concesso dall'INPS a domanda.

Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza

A **condizione** che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022.

Percettori delle indennità per COVID-19

I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”, rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus **in via automatica** da parte dell'INPS. Al di fuori di queste ipotesi, **il beneficio sarà erogato a domanda** alle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;
- titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
- incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS.

Condizioni per l'erogazione del bonus

Il Decreto Aiuti, all'art. 32 c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'art. 31 comma 4”. Si tratta delle **denunce contributive mensili** e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti che ricevono l'anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro. Si deve rilevare che nei commi da 9 a 16 sono inclusi, per esempio, anche i **percettori di NASPI**, per i quali naturalmente non vi sono denunce contributive in assenza di prestazioni lavorative, o i percettori delle indennità per COVID-19 dei Decreti “Sostegni” per i quali la norma stessa stabilisce l'erogazione automatica del bonus da parte dell'INPS, senza richiedere che vi sia un'attuale forma di occupazione che comporti l'invio delle denunce UniEmens; così come altre categorie, per le quali i requisiti richiesti sono riferiti all'anno 2021. Ad un primo sguardo, tra tutti, restano solo, forse, i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali è richiesto un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto e che non necessariamente, tuttavia, percepiranno compensi entro luglio 2022. La norma dovrebbe dunque essere riferita a quei soggetti per i quali vi sia un ritardo non ancora regolarizzato nelle denunce relative al 2021, necessarie per integrare formalmente i requisiti richiesti, riferiti all'anno 2021.

Natura del bonus

Le varie fattispecie di bonus spettano **una sola volta**, non sono quindi tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

Professionisti ed autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

L'art. 33 del nuovo decreto istituisce un **Fondo con una dotazione di 500 milioni** di euro per l'anno 2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, agricoltori) e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per fruire del bonus in altra forma. Per l'operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere l'emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 50/2022), in cui sarà stabilita, tra l'altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non si avrà diritto al bonus.

SUPERBONUS: CESSIONE CREDITO, VISTO, CCNL IN FATTURA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una copiosa Circolare in tema di **bonus “edilizi”**. Una vera e propria **guida** aggiornata, corredata di esaustivi esempi che “temporalmente” inquadrano le norme da applicare e fanno luce sulle ultime novità apportate dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”).

Fra i chiarimenti contenuti nel documento di prassi riflettori accessi sulle **spese** sostenute per il **visto di conformità** e l'**asseverazione** a partire dal 12 novembre 2021 con la precisazione che potranno essere portate in detrazione, anche per i bonus “diversi” dal Superbonus. In tema di “opzioni” – sia per la scelta di **cessione** del credito che con lo **sconto** in fattura – l'Amministrazione chiarisce che:

- non è necessario il “visto” e la “congruità” delle spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore a € 10 mila sostenute dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate;
- è possibile dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all'acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (art. 16-bis c. 1 lett. d TUIR).

Interessanti precisazioni, inoltre, vengono fornite in materia di cessione del credito e sulle indicazioni previsti a tutela della sicurezza sul lavoro in cui cambia il parametro di riferimento che diviene il valore “complessivo dell'opera” e che comporta per il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a € 70 mila l'indicazione nel contratto di prestazione d'opera o di appalto che i lavori edili, di cui all'allegato X al D. Lgs. 81/2008 sono eseguiti in applicazione dei **contratti collettivi** del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 81/2008.

Le spese per visto di conformità e congruità delle spese

La Circolare offre importanti precisazioni correlate alle novità in materia di Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus di cui all'art. 119 DL 34/2020. In dettaglio:

1) In tema di **Superbonus** la Circolare precisa che l'obbligo del visto di conformità è esteso anche al caso in cui si fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi e che a tale obbligo il contribuente sia **escluso** solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata:

- **direttamente dal contribuente**, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);
- **tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

Con un richiamo alla Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E, inoltre, si precisa che l'**obbligo** di apposizione del **visto** di conformità **non** sussiste neanche nel caso in cui il contribuente, che intenda

fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i **dati** ivi contenuti e la presenti direttamente.

Sono **detraibili** le **spese**, sostenute per l'apposizione di tale visto, anche quando il contribuente fruisce del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Se l'apposizione del visto di conformità è assorbita da quella relativa al **visto sull'intera dichiarazione**, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario <<che le spese concernenti l'apposizione del visto relativo al Superbonus siano **separatamente evidenziate nel documento giustificativo**, poiché solo queste ultime sono detraibili. Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento>>.

Sotto un profilo temporale, la Circolare precisa che l'obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere **dal 12 novembre 2021**.

Come anticipato nel comunicato stampa, si chiarisce altresì che è **estesa la detraibilità** delle **spese** per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità, ai fini dell'esercizio dell'opzione, ai **bonus diversi** dal Superbonus se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso **fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021**.

2) In tema asseverazione ed attestazione di congruità della spesa e prezziari la Circolare in commento precisa che in termini di asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, per specifica disposizione normativa occorre fare riferimento – oltre ai prezziari individuati dal DM 6 agosto del 2020 – anche ai **valori massimi stabiliti**, per talune categorie di beni, con decreto del **Ministero della transizione ecologica** (DM 14 febbraio 2022).

Nel citato Provvedimento i criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, «devono ritenersi applicabili» anche agli:

- interventi di **riduzione del rischio sismico** di cui all'art. 16 c. da 1-bis a 1-sexies DL 63/2013;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti di cui ai c. da 219 a 223 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) – c.d. Bonus facciate;
- interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis c. 1 TUIR.

Sotto un profilo temporale stante la previsione dell'art. 2 c. 2 decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022 in base alla quale le disposizioni contenute nel decreto citato si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Circ. AE n.19/E evidenzia come tale decreto si applichi:

- a) agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata **dal 16 aprile 2022**;
- b) agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, **iniziati** successivamente al **15 aprile 2022**.

La lettera l), che contiene una disposizione di carattere interpretativo con **efficacia retroattiva**, ha stabilito che, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi è possibile utilizzare non solo i prezziari, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezziari individuati nel citato DM 6 agosto 2020.

3) In tema di cessione del credito e sconto in fattura, la Circolare esamina molti aspetti, dalla **proroga dell'opzione** per lo sconto in fattura e la cessione del credito, all'**obbligo del visto di conformità** e dell'**attestazione di congruità della spesa**.

Con riferimento a tale ultimo ambito, la Circolare precisa come - eccetto gli interventi relativi al bonus facciate - non sussista tale obbligo per le opere, già classificate come “attività di **edilizia libera**” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10 mila, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio. L'**esonero** dal visto di conformità e dall'attestazione di congruità della spesa riguarda **esclusivamente** gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” **diversi dal Superbonus**. Sotto un **profilo temporale**, l'esonero può ritenersi applicabile alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Inoltre, con un richiamo alla Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E l'Agenzia chiarisce che:

a) se **prima del 12 novembre 2021** è stata sostenuta la spesa e stipulato l'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione l'obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus;

b) se la spesa è stata sostenuta **dal 12 novembre 2021**, a prescindere dalla data di conclusione dell'accordo e di trasmissione della comunicazione l'obbligo di visto ed asseverazione, non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo non superiore ad € 10mila, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate.

Le norme e le novità in materia di cessioni di crediti

La Circolare ripercorre la normativa che regola la cessione del credito ed illustra i punti cardini della disciplina resasi necessaria per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Dopo l'elenco delle disposizioni e l'argomentazione delle diverse previsioni in termini di cessione, la Circolare ricorda che, secondo la normativa vigente, **dal 1° maggio 2022**, dopo la **prima cessione** del credito d'imposta è possibile effettuare **due ulteriori cessioni**, ma solo nei confronti di “**soggetti vigilati**” vale a dire di banche, intermediari finanziari, Società appartenenti ad un gruppo bancario ed imprese di assicurazione.

La Circolare in rassegna ricorda che dal 1° maggio 2022, inoltre, è entrato in vigore anche il **divieto di cessione parziale**, in base al quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate”.

L'Amministrazione precisa che il divieto di cessione parziale si intende riferito all'**importo delle singole rate annuali** in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le **cessioni successive** potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, o utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Con riferimento alla cessione, infine, la Circolare affronta alcuni aspetti legati alle novità disposte dall'art. 29-bis DL 17/2022 (decreto Energia) che, come noto, ha previsto la **quarta cessione** con riferimento alle comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022. Ulteriore cessione possibile esclusivamente per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, tali soggetti potranno cedere i crediti **direttamente ai correntisti**, purché siano **clienti professionali**; ma i correntisti cessionari del credito non potranno cedere il credito successivamente.

La sicurezza sul lavoro ed il Superbonus

La nuova prassi affronta anche le norme previste per assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le disposizioni in base alle quali i benefici degli artt. 119, 119-ter, 120 DL 34/2020, nonché quelli degli altri bonus “edili” possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è

indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi** del **settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51 D. Lgs. 81/2015).

NB: Il **contratto collettivo** applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle **fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

La Circolare ricorda che tale previsione è parametrata, dopo il decreto Ucraina, al **valore** dell'“opera” complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili. Difatti, la norma considera le **opere**, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente **superiore** ad **€ 70mila**, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Sarà un onere del **committente** dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi o verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un **general contractor** o anche nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di **sub appalto**.

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

- Superbonus;
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119 c. 5 e 6 DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- Bonus mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis TUIR;
- Bonus verde.

Circ. AE 27 maggio 2022 n. 19/E

MOD. 730/2022: TRA NOVITA' E GESTIONE DELL'OBBLIGO DEI PAGAMENTI TRACCIABILI

Sintesi del sistema della precompilata

L'Agenzia delle Entrate ogni anno, tendenzialmente dal mese di aprile, rende disponibile online la **dichiarazione precompilata** con i dati reddituali, le ritenute, la situazione dei fabbricati e dei terreni e le numerose spese oggetto di agevolazione fiscale comunicate dai vari enti al fisco.

Si può **accedere personalmente** al modello sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (a tal fine occorre essere in possesso alternativamente: delle credenziali SPID; della Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE); della Carta Nazionale dei servizi (CNS) e delle credenziali dell'Agenzia) o, in alternativa, consentire l'accesso tramite apposita **delega** al proprio sostituto di imposta, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

Rimane ovviamente la possibilità per il contribuente di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi attraverso le **modalità ordinarie** compilando e presentando (personalmente o tramite intermediario) il modello 730.

Il modello 730 precompilato presenta un principale vantaggio: nel caso in cui il modello fornito dall'Amministrazione finanziaria venga accettato senza modifiche, è previsto che i **dati** relativi agli oneri **indicati e forniti da soggetti terzi non** siano sottoposti al **controllo documentale**.

Operazioni prima dell'invio della dichiarazione: accettazione, modifica o integrazione

Quest'anno il modello 730/2022 precompilato è stato reso **disponibile dal 23 maggio**, in luogo della consueta data del 30 aprile. A disporre tale proroga è stato l'art. 10-quater DL 4/2022 conv. in L. 25/2022 c.d. Decreto Sostegni ter. L'allungamento dei tempi è dipeso dallo slittamento del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus casa.

NB: nel dettaglio si tratta delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Il termine in questione, inizialmente fissato al 16 marzo, è stato spostato sempre dall'art. 10-quater per ben due volte, prima al 7 e poi al 29 aprile 2022.

Inoltre, dal 31 maggio 2022, sul portale web dell'Agenzia, è possibile:

- **accettare, modificare, integrare** ed inviare la dichiarazione 730 precompilata;
- utilizzare la **compilazione assistita** per gli **oneri** detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730.

Infine, nell'applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

Se il modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione od integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei già menzionati vantaggi previsti sui controlli. Di converso, se alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, è necessario modificare o integrare la dichiarazione.

Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall'interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).

Il modello 730 precompilato si considera **accettato** se viene **trasmesso senza modifiche** dei dati indicati nella precompilata oppure se il contribuente effettua delle **modifiche** che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell'imposta.

Invece, la dichiarazione precompilata si considera **modificata** se vengono **variati i redditi**, gli **oneri** o le **altre informazioni** presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

Le principali novità del modello 730 del 2022

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

- **riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:** dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato ad € 1.200;
- **credito d'imposta prima casa under 36:** è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore ad € 40.000 per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

- **superbonus**: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- **colonnine di ricarica**: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- **recupero del patrimonio edilizio**: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- **bonus mobili**: è innalzato ad € 16.000 il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- **spese veterinarie**: è stato innalzato ad € 550 il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- **spese per i conservatori**: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a € 1.000, solo se il reddito complessivo non supera € 36.000;
- **comparto sicurezza**: è stato innalzato ad € 609,50 l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (DPCM 27 ottobre 2021);
- **depuratori**: è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- **locazioni brevi**: dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

L'obbligo dei pagamenti tracciabili

L'art. 1 c. 679 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante **altri sistemi di pagamento** previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/97. L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

Il successivo c. 680 della legge di bilancio 2020 ha previsto che la predetta disposizione **non si applichi** alle detrazioni spettanti in relazione alle seguenti spese sostenute:

- per **medicinali** e di **dispositivi medici**;
- per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, per tali spese resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte (es. in contanti), senza perdere il diritto alla detrazione.

Pagamenti tracciabili: il caso della spesa anticipata da un familiare

La Risp. AE 19 ottobre 2020 n. 484 ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, **non rilevando** a tal fine l'**esecutore materiale** del **pagamento**. Tuttavia, tenuto conto della *ratio* della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF od al professionista abilitato il contribuente deve dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento (es. ricevuta bancomat, estratto conto, copia

bollettino postale, MAV, ecc.). In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'**annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene od effettua la prestazione di servizio.

Secondo l'Agenzia, pertanto, è possibile utilizzare la carta bancomat intestata ad un **familiare** per pagare le proprie spese detraibili, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza, inoltre, deve essere supportata dalla **dichiarazione dell'intestatario** che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa al familiare.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza.

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

